



227/2026

SENT.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In persona del giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 80916 del registro di segreteria,
presentato da **XX** (c.f.
omissis), nata a omissis (omissis) il omissis
e residente in omissis omissis (omissis), Via
omissis, rappresentata e difesa dalla LEGALELIA
STA SRL, in persona dell'avv. Francesco ELIA e
dall'avv. Daniela DE SALVATORE, ed elettivamente
domiciliata presso lo Studio Legale EDES in Roma al
Largo Toniolo n. 6;

Contro

INPS in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
n. 144, e sede Roma EUR Largo Josemaria Escriva De
Balaguer 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea

Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in
Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;

per la declaratoria dell'inesistenza /
irripetibilità / inesigibilità dell'indebito
pensionistico, con vittoria di spese da distrarsi;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi all'odierna udienza le parti presenti, l'Avv.

Rita De Rossi per delega per la ricorrente e l'Avv.

Flavia Incletolli per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente è titolare della pensione di
vecchiaia cat. VOCTPS n.10291898, con decorrenza dal
mese di gennaio 2022.

2. In data 24 luglio 2025 ha ricevuto una nota
dall'INPS che comunicava, con riferimento al
predetto trattamento di vecchiaia, la sussistenza di
un debito lordo di € 3.054,28 (netto € 2.707) da
pagare con PagoPa, per il periodo 01.01.2024 -
31.08.2025 derivante dal ricalcolo della prestazione
per detto periodo a seguito della rideterminazione
in misura ridotta della tredicesima mensilità, senza
alcuna ulteriore precisazione al riguardo. Ad avviso
di parte ricorrente, fermo restando che il pensionato

ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, l'INPS ha però l'obbligo di esporre chiaramente le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate; nella fattispecie invece mancano gli elementi utili a ricostruire compiutamente la posizione del beneficiario della prestazione e le ragioni dell'asserita indebita erogazione. La ricorrente ritiene quindi che nella fattispecie si sia generato l'affidamento incolpevole del pensionato, atteso che la natura indebita, per la parte in eccedenza, non poteva essere ragionevolmente percepita con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.

3. Con l'odierno ricorso, chiede che sia accertata l'irripetibilità del debito invocando la legge n. 412/1991, in particolare l'art. 13 che ha interpretato le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e richiamando sia il principio di irripetibilità debitoria a protezione del percettore di buona fede,

4. Evidenzia la circostanza che dal 2022 gli unici redditi di cui dispone la ricorrente discendono dalla prestazione pensionistica erogata dall'Inps; che,

non disponendo la ricorrente per gli anni oggetto di contestazione di redditi diversi da quelli erogati da controparte, non gravava a carico della stessa un obbligo dichiarativo alcuno, conformemente al dettato della Circolare Inps n. 195/2015 par. 3.3; la ricorrente non era a conoscenza dei criteri del calcolo e ricalcolo della prestazione pensionistica, trattandosi di questioni tecniche e settoriali; che l'errore nella liquidazione della prestazione appare imputabile esclusivamente all'INPS, che al momento della erogazione della provvidenza disponeva di tutti i dati per una corretta liquidazione della stessa.

5. L'INPS si è costituito ritenendo corretto l'operato dell'Istituto. Al riguardo ha affermato che: "L'indebito è stato originato dalla riliquidazione per CCNL 2022-2024 effettuata nel 2025. Il debito è derivato dall'errata valorizzazione del miglioramento contrattuale al 01.01.2024, applicato senza perequazione, il cui effetto economico risulta meno favorevole rispetto alla P.A.L. determinata sulla base dell'ultimo miglioramento del 2022 e progressivamente rivalutata mediante perequazione negli anni 2023 e 2024.

Il problema è originato dal rapporto tra la modestia degli incrementi derivanti dal CCNL e l'andamento inflattivo del medesimo periodo, che incide direttamente sulla perequazione. Considerato che il miglioramento contrattuale relativo all'intero triennio 2022-2024 è imputato cumulativamente al 01.01.2024 ed è applicato senza perequazione, nella quasi totalità dei casi risulta economicamente più conveniente mantenere la P.A.L. determinata sul precedente ultimo miglio, consentendone l'ordinario sviluppo mediante perequazione per gli anni 2023 e 2024". L'INPS ha sottolineato che, esaminando lo sviluppo della P.A.L. nel prospetto di cui al doc. 3 allegato alle memorie di costituzione, emerge che la P.A.L. alla cessazione risulta aumentata rispetto alla prima liquidazione; analogamente, il dovuto continua ad essere superiore al pagato al 01.01.2023. La situazione muta, invece, dal 2024, dove il dovuto subisce una forte riduzione rispetto al pagato e alla stessa P.A.L. dovuta al 2023, poiché l'utente perde la perequazione e riparte dalla P.A.L. calcolata con il miglioramento del 2024 non perequato."In questi casi, l'amministrazione avrebbe dovuto effettuare un raffronto in termini di convenienza per

l'assicurato, ovvero di mettere in pagamento il trattamento più favorevole.

L'INPS, dopo il ricorso, ha proceduto ad effettuare una nuova liquidazione, eliminando da Passweb il miglioramento al 2024 con conseguente inversione del rapporto tra dovuto e pagato, ove il dovuto risulta ora superiore al pagato (come da doc.4 allegato alle memorie). Successivamente, sugli arretrati a credito, è stata trattenuta tramite variazione individuale una somma pari all'indebito in modo da chiuderlo per "estinzione".

Diversamente procedendo, dall'abbandono dell'indebito e dalla corresponsione integrale degli arretrati all'utente, si sarebbe, infatti, determinato un suo ingiustificato arricchimento (doc. 6 - 8). Ha chiesto in conclusione la cessata materia del contendere.

6. All'odierna udienza, parte ricorrente ha accettato la richiesta di cessata materia del contendere, insistendo per le spese. L'INPS ritiene che comunque non vi sia un obbligo in relazione all'applicazione del trattamento più favorevole per il pensionato, chiedendo la compensazione delle spese.

7. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.

DIRITTO

8. La fattispecie all'esame riguarda un indebito pensionistico, relativo al periodo gennaio 2024-luglio 2025.

9. Orbene l'INPS ha chiarito che è stato effettuato un ricalcolo, per addivenire alla prospettazione ed al trattamento pensionistico più favorevole per il pensionato, previo raffronto in termini di convenienza per l'assicurato, mettendo in pagamento il trattamento più vantaggioso e recuperando però la quota in più sulla corresponsione integrale degli arretrati.

10. Tutto ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall'INPS in ordine alla riliquidazione nei termini suddetti, accettata da parte ricorrente.

11. Le spese legali sono compensate, tenuto conto della novità della vicenda e della solerte attivazione dell'INPS, pur dopo il ricorso, non essendo in atti riportata alcuna antecedente richiesta. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lazio, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
reietta,
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del
10 giugno 2026.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.06.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
11.06.2026 12:16:46
GMT+02:00